

E. PRODOTTI ORIGINARI DELLA BULGARIA

| N. d'ordine | Gruppo | Codice NC | Designazione delle merci ⁽¹⁾ | Aliquota del dazio applicabile (% di NPF) | Quantitativo annuo dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate) | Aumento annuo (tonnellate) | Disposizioni specifiche |
|-------------|--------|--|---|---|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 09.4671 | B1 | ex 0203 0210 11 0210 12 0210 19 1601 00 1602 41 1602 42 1602 49 | Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate Carni di animali della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate Salsicce e prodotti simili Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie suina | Esenzione | 3 000 | 500 | (²) (³) |

(¹) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora vengano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

(²) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.

(³) Esclusi i filetti presentati separatamente.

F. PRODOTTI ORIGINARI DELLA ROMANIA

| N. d'ordine | Gruppo | Codice NC | Designazione delle merci ⁽¹⁾ | Aliquota del dazio applicabile (% di NPF) | Quantitativo annuo dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate) | Aumento annuo (tonnellate) | Disposizioni specifiche |
|-------------|--------|--|---|---|--|----------------------------|-------------------------|
| 09.4751 | 15 | 1601 00 91 1601 00 99 | Salsicce e salami, esclusi quelli di fegato | 20 | 1 125 | 0 | |
| 09.4752 | 16 | 1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50 | Conserve di carni della specie suina domestica | 20 | 2 125 | 0 | |
| 09.4756 | 17 | ex 0203 | Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate | 20 | 15 625 | 0 | (²) |

(¹) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora vengano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

(²) Esclusi i filetti presentati separatamente.